



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA Ufficio territoriale di Roma 7 - Acilia
Registrato in data 11.07.23 n. 3
Versato € 1.000,00 (Euro 1.000,00)

Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale

"TIKI VIKI LIFE STYLE APS"

Ente del Terzo Settore

Il giorno 4 luglio 2023 in Via Marmolada n.5 Nettuno (RM), si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro:

- Maurizio Salvarani nato il 21 dicembre 1996 a Casale Monferrato (AL) e residente in Via Commenda n. 5, Santhia (VC), Codice Fiscale: SLVMRZ96T21B885G,
- Fabrizio Milonni nato il 20 gennaio 1975 a Nettuno (RM), residente in Via Rea Silvia n.21 Anzio (RM) Codice Fiscale: MLNFRZ75A20F880Q;
- Giuseppe Cannavò nato il 4 febbraio 1980 a Torino (TO) e residente a Montebelluna (TV) in Via della Stazione n.18, Codice Fiscale: CNNGPP80B04L219Y;
- Edoardo Gabriele Alighieri nato il 23 marzo 1973 a Rivoli (TO), residente a Nettuno (RM) Via Marmolada n.5, Codice Fiscale: LGHDDG73C23H355F;
- Luciana Filippi nata il 18 maggio 1944 in Somalia (EE), residente in Via Commenda n. 5, Santhia (VC), Codice Fiscale: FLPLCN44E58Z345V;
- Maria Bonanotte nata il 25 novembre 1953 a Nettuno (RM) ed ivi residente in Via Passo del Pordoi n.5, Codice Fiscale: BNNMRA53S65F880D;
- Massimo Lupi nato il 3 settembre 1968 a Nettuno (RM) ed ivi residente in Via Monvisio n. 22, Codice Fiscale: LPUMSM68P03F880H.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Giuseppe Cannavò e quale Segretario il sig. Edoardo Gabriele Alighieri.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in

votazione viene approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro, essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, ed in particolare costituiscono il suo oggetto sociale quelle indicate nell'art.3 dello statuto.

L'adesione all'associazione è libera. Lo statuto regola le modalità di adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri.

Il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di votare e di essere eletti purché maggiorenni.

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

L'associazione si dota inoltre di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni.

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata "TIKI VIKI LIFE STYLE APS" Ente del Terzo Settore con sede legale in Via Pordoi n.5 Nettuno (RM) e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi quattro anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente: Edoardo Gabriele Alighieri;

Vicepresidente: Giuseppe Cannavò;

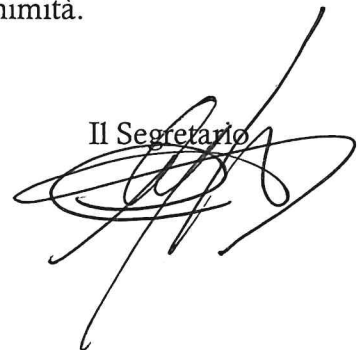
Segretario: Massimo Lupi.

Il Presidente propone che l'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisca ad un Ente di Promozione Sociale e sportivo iscritto nel Registro Nazionale e con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale. La proposta, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

Il Presidente

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Giuseppe Cannavò, the President.

Il Segretario

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Massimo Lupi, the Secretary.

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
TIKI VIKI LIFE STYLE APS

TITOLO I
- L'ASSOCIAZIONE -

Articolo 1

Denominazione – Durata – Sede

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "TIKI VIKI LIFE STYLE APS" che agisce ed opera in base al Decreto Legislativo 117/2017 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice civile.
 2. L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in ossequio all'articolo 12 del CTS, a seguito dell'iscrizione e riconoscimento di tale qualifica nel RUNTS e potrà integrare la denominazione sociale anche con l'acronimo di ASD nel caso di iscrizione al Registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport e al Registro degli enti sportivi tenuto dal CONI.
 3. L'Associazione ha sede legale in Via Pordoi n.5 Nettuno (RM) ed ha durata illimitata, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Ai sensi dell'art.71 del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117, le sedi degli enti di Terzo Settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Articolo 2



Finalità e scopo

1. L'Associazione è apartitica ed opera nel rispetto dei principi della Costituzione italiana quali la democraticità ed uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne anche nell'elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell'uomo, la gratuità delle cariche sociali, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo, in forma di azione volontaria.

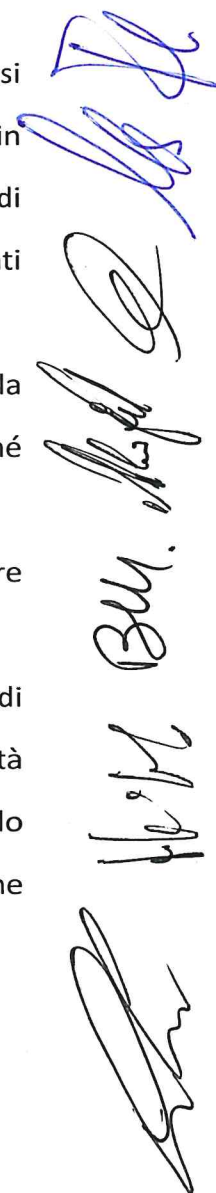
2. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere la cultura, lo sport dilettantistico, l'arte, la socialità, la formazione ed informazione/sensibilizzazione su tematiche artistiche e culturali, sportive, ludico ricreative e gli scambi culturali mediante anche collaborazioni, accordi e partnership a livello nazionale ed internazionale.

3. L'associazione valorizza e sviluppa le reti di volontariato presenti sul territorio e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare favorisce: la collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi collegati o connessi ai propri.

Essa, inoltre, intende collaborare con soggetti pubblici e soggetti privati per l'analisi, la formulazione e l'attuazione di progetti inerenti al proprio scopo sociale, nonché attività di formazione/informazione e sensibilizzazione.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei propri fini.

4. L'associazione è aperta a chiunque condivida lo spirito della stessa ed i principi di solidarietà, potrà istituire altre sedi, in altri paesi europei ed extraeuropei, realtà associative nazionali giuridicamente autonome. Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico e le finalità dell'Associazione e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno concordemente definiti, alla loro diffusione e realizzazione.



Articolo 3

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

b) Organizzare manifestazioni culturali ludiche, ricreative, turistiche e sportive dilettantistiche;

a) favorire la navigazione da diporto e la pesca sportiva con ogni tipo d'imbarcazione;

b) organizzare qualsiasi attività come a titolo di esempio: gite, escursioni, didattica anche scolastica per estendere la conoscenza dell'interesse marino, ecologico e naturalistico;

a) promuovere, svolgere ed organizzare attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici del mare, dei fiumi dei laghi, dal punto di vista ecologico ed ambientale;

c) realizzare e distribuire materiale scientifico, tecnico, didattico e altro materiale attinente allo scopo sociale attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

d) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;

e) promuovere ed organizzare di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente marino e fluviale;

- Somministrare alimenti e/o bevande presso le sedi o locali in cui viene svolta l'attività istituzionale, di cui all'articolo 86 del Codice del Terzo Settore che consente alle

W. B. G. M.    

Associazioni di Promozione Sociale, ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, di effettuarle a fronte di pagamenti di corrispettivi specifici e non rientrando in ogni caso in attività commerciale.

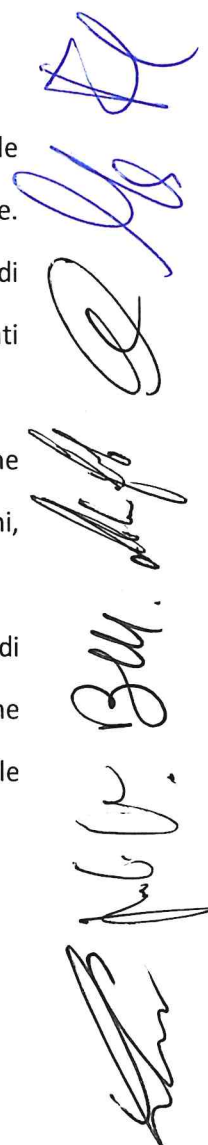
L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini potrà partecipare a Consorzi nazionali ed internazionali, ad Associazioni temporanee o ad altre Associazioni ed a Società e ad altre associazioni con oggetto analogo o complementare al proprio.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, e di utilità Sociale. La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- 1) Attività prevista alla lettera D dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017: educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) Attività prevista alla lettera I dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



3) attività prevista alla lettera dell'art. 5 d.lgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito delle finalità e dei principi generali, esercitate ai sensi del D.lgs. 36/2021 e dell'art.90 della legge 289/2002 con il compito di promuovere, diffondere, sviluppare ed organizzare ogni e qualsiasi attività sportiva dilettantistica in tutte le discipline riconosciute dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dal Coni, così come riportate nel regolamento "disciplina sulla conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche" di cui al D.lgs. 39/2021, la cui gestione è affidata alla società Sport e Salute Spa, come a titolo di elencazione non esaustiva: DN006 Tiro rapido sportive - DN005 Tiro a segno mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva nell'ambito istituzionale.

Articolo 4

Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini potrà partecipare a Consorzi nazionali ed internazionali, ad Associazioni temporanee o ad altre Associazioni ed a Società e ad altre associazioni con oggetto analogo o complementare al proprio.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

TITOLO II

- I SOCI -

Articolo 5

Ammissione del Socio - Categorie di Soci – Quota associativa

Sono associati tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previo versamento della quota associativa, nel rispetto del presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione.

Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento interno.

Può aderire all'associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere, di età o economica.

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Fondatori

Ordinari

Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 6

Diritti e doveri

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

L'iscrizione all'Associazione può essere fatta anche per via telematica e attraverso pagamenti digitali.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Socio ha il dovere di:



attivarsi per l'affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto;
osservare lo Statuto ed i Regolamenti nonché adempiere le decisioni legalmente assunte dagli organi statutari;
versare la quota di iscrizione entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti;
partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività come riunioni, manifestazioni ed altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed all'elaborazione delle sue decisioni;
mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica e si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell'associazione.

Agli associati sono riconosciuti i seguenti diritti:

diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi;
diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa, nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo;
diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti dall'Associazione.

Articolo 7

Perdita o sospensione della qualità di Socio – Provvedimento di espulsione



La qualità di socio si perde:

per decesso;

per morosità nel pagamento della quota associativa;

dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

per esclusione;

ea seguito di scioglimento dell'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Articolo 8

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi



dell'art. 46 del D.P.R.n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

TITOLO III

- ORGANI SOCIALI -

Articolo 9

Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente ed il Vicepresidente;
- d. l'Organo di Controllo
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Articolo 10

Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso verrà inoltrato all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Articolo 11

Assemblea Ordinaria: Funzioni e compiti

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.



Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

All'Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;

definisce il programma generale annuale di attività;

discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7.

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 12

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per:

deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13

Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione: Funzioni e Compiti

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni sono palesi.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: realizza ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;

nomina il segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;



presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

conferisce procure generali e speciali;

instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

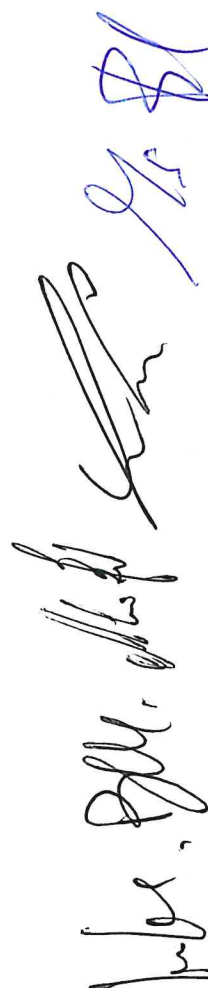
Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.



In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 15

Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 16

Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 17

Organo di Controllo

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Gli adempimenti propri dell'Organo di Controllo sono:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

Revisore Legale dei Conti

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 19

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote associative e contributi di simpatizzanti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

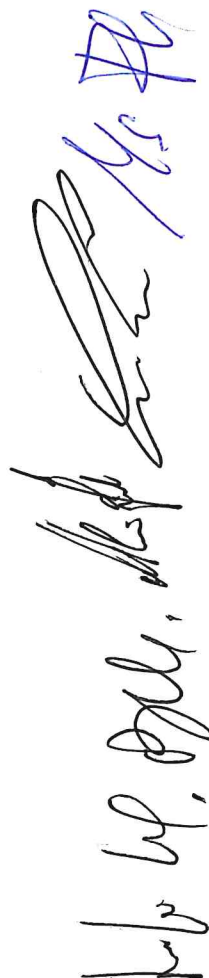
donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.



I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili;

azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

donazioni, lasciti o successioni;

altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 20

Bilancio Sociale ed informativa sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 21

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 22

Norma di rinvio



Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazione del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituiti e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

16.07.2017
[Signature]
[Signature]
[Signature]